

# **Istituzione e disciplina della professione di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erboristeria**

## **Art. 1 (Oggetto)**

1. La presente legge disciplina:
  - a) i requisiti professionali dell'operatore denominato "erborista" ai fini dell'esercizio dell'attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali, o parti di esse, fresche o essiccate, singole o in miscela, o loro derivati, intesi a favorire le normali funzioni fisiologiche e lo stato di benessere dell'organismo umano o animale, all'interno di esercizi commerciali denominati "erboristeria".
  - b) le condizioni per l'impiego della denominazione "erboristeria" nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese;

## **Art. 2 (Istituzione della professione)**

1. La presente legge definisce i principi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione di erborista.
2. E' istituita la professione di erborista, con il seguente profilo professionale:  
L'erborista è l'operatore professionale che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati rispondendo alle esigenze e richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute.  
L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.
3. Sono di competenza dell'erborista: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.

## **Art. 3 (Ambiti operativi)**

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art.1, l'erborista prepara i derivati erboristici seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.
2. L'erborista, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro benefici e sul loro uso all'utente e informa riguardo alle eventuali controindicazioni.
3. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero - professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture imprenditoriali.
4. E' definita attività di erboristeria esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall' erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.
5. L'erborista che esercita l'attività definita erboristeria ai sensi del comma 4 può allestire un locale separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche, proprie della professione, atte a produrre erborati destinati ad essere ceduti al consumatore finale, anche in forma preincartata e non preconfezionata, nell'ambito dello stesso esercizio.  
Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né gli oneri economici connessi .
6. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 5 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti.
7. La miscelazione di piante officinali sfuse essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.
8. Le piante officinali utilizzate a fini professionali dall'erborista in erboristeria, non possono provenire da coltivazioni geneticamente modificate.

#### **Art. 4 ( Impiego della denominazione "erboristeria" )**

1. Possono utilizzare la denominazione "erboristeria", nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - a) diploma di erborista di cui all'art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;
  - b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

- c) diploma di laurea in Tecniche Erboristiche (istituito in base alla legge n° 509/99) o con denominazione simile, appartenente in ogni caso alle lauree inserite nella classe 24 che nel piano di studi contemplino un percorso di formazione relativo alle scienze e tecnologie erboristiche.

Solo i soggetti che hanno conseguito i suddetti titoli sono denominati erboristi.

- d) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- e) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l'utilizzazione della denominazione erboristeria, di cui al comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.
3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e che intendano impiegare la denominazione "erboristeria" nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al Comune, attestando il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. L'utilizzazione della denominazione "erboristeria" per gli esercizi commerciali, gestiti in forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'art.1, comma 1, lett.a) è sempre subordinata alla presenza di un soggetto in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 1.

#### **Art .5 (Abilitazione)**

- 1 Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, e successive modificazioni e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, abilita all'esercizio della professione di erborista.
2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 gennaio 1931, n.99, il diploma conseguito presso le scuole dirette ai fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito in base al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e definizioni affini.

#### **Art .6**

Alle regioni è demandato il compito di definire le norme di accesso alla professione di erborista e l'obbligo di aggiornamento professionale, nonché l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi da aggiornare annualmente.

**Art. 7**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 1 del presente articoli, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di preparazioni erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, agli esercizi commerciali i cui titolari non presentino i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non possono avvalersi della denominazione "erboristeria" sull'insegna d'esercizio. Agli stessi sarà consentito commercializzare esclusivamente i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), esclusivamente in forma preconfezionata, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**Art. 8**  
**(Disposizioni particolari)**

1. E' autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati "erboristerie", in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, dei:
  - a) medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapico tradizionale ai sensi dell'articolo 1 punto ii) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, che rispondano ai requisiti dell'art.21 comma 1) del suddetto Decreto Legislativo.
  - b) medicinali di origine vegetale o fitoterapici ai sensi dell'art.1 punto II) del D.Lgs 219/06;
  - c) sostanze vegetali ai sensi dell'art.1, punto mm) del D.Lgs 219/06;
  - d) preparazioni vegetali ai sensi dell'art.1, punto nn) del D.Lgs 219/06.
2. E' autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati "erboristerie", in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, dei medicinali omeopatici disciplinati ai sensi dell'articolo 1, punto d), del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

**Art. 9**  
**(Sanzioni)**

1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge, compie abuso della professione di erborista ed è perseguibile a norma di legge. (da definire)

**Art. 10**  
**(Abrogazioni)**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge 6 gennaio 1931, n.99, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n.1793, e successive modificazioni, e il regio decreto 26 maggio 1932, n.772, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

**Art. 11**  
**(Piante il cui uso è soggetto a restrizione)**

1. All' erborista non è consentito l'uso delle piante che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

**Art. 12**  
**(Promozione della cultura erboristica)**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti erboristici, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa biologica per il benessere umano, animale e vegetale.

### **Art. 13**

#### **(Tutela della flora e autorizzazione per la raccolta spontanea)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentite, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato:

a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.

2. La raccolta delle piante officinali spontanee da utilizzare per uso professionale è subordinata alla specifica autorizzazione da parte della competente autorità sanitaria regionale. Tale autorizzazione è personale, può riguardare solo i soggetti in possesso della qualifica professionale di erborista come previsto all'art. 4, comma 1), lettere a,b,c,d,e.

### **Art. 12**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.